

**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

dal 1992 al servizio delle imprese e dell’ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.04.2024

Info/60.24/SEVESO E IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI/Quesiti alla Corte di Giustizia EU

**SEVESO E IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI**

**QUESITI DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Ritorniamo ad informare sugli sviluppi del delicato tema dei criteri di assoggettabilità alla normativa Seveso degli impianti di gestione rifiuti (v. riportate in calce le precedenti ns. infoAMIS sulla questione)

**Il Consiglio di Stato** con l'ordinanza 2789/2024, **ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia europea sulle modalità di valutazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto, al fine di stabilirne l'assoggettabilità o meno alla disciplina Seveso**. Questo nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un provvedimento con cui il Comitato tecnico regionale delle Marche ha diffidato il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, già autorizzato con AIA, a presentare la notifica e il rapporto di sicurezza "Seveso". Il Consiglio ha quindi sospeso il giudizio in attesa del riscontro dei giudici europei.

In particolare il Consiglio di Stato ha formulato due questioni interpretative della direttiva 2012/18/UE (cd. Direttiva Seveso).

Con la prima questione **ha chiesto chiarimenti sulla prassi** **che rimette al gestore,** attraverso una procedura operativa **con un costante monitoraggio,** la determinazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto, ai fine della assoggettabilità dello stesso alle prescrizioni Seveso, allo scopo di determinare il reale quantitativo di sostanze presenti nell’impianto, anzichè prendere a riferimento il quantitativo massimo previsto nelle autorizzazioni.

Con il secondo quesito il Consiglio di Stato ha **chiesto se è conforme alle regole europee** la disposizione del decreto di recepimento, articolo 13 “*Notifica*” del D.lgs. n. 105/2015, che non consente ai gestori di utilizzare le procedure operative di monitoraggio costante al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione.

La questione ora è lasciata definitivamente alla risposta della Corte di Giustizia europea.

Per gli interessati si rimanda al testo dell’ordinanza allegata.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118   
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it